



Comune di Cellere

Provincia di Viterbo
Via Cavour n. 90 - 01010 Cellere (VT)
Tel. 0761/451791 - Fax 0761/451763
PEC: comunedicellere@arubapec.it

BANDO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI DAL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021-2023, ovvero *“modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascun anno dal 2021 al 2023”*, come da DPCM del 30.09.2021, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.296.

Annualità 2023

Scadenza presentazione domande 05 marzo 2026

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva il regime di aiuti previsto nell'ambito del Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023, , ovvero “*modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascun anno dal 2021 al 2023*”, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.09.2021, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 296, visto l'art. 1, comma 196, L. 178/2020, l'art.1, comma 198, L. 178/2020, l'art. 1, comma 65-ter, 65- sexies, L. 205/2017.

Tale Bando è emesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'aquicoltura.

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Contributo*”: la quota di risorse attribuite al comune di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) “*Comune svantaggiato*”: gli enti beneficiari individuati di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- c) “*attività economiche*”: le attività economiche operanti nei settori commerciali, artigianali, professionali o agricoli individuati secondo la classificazione ATECO;
- d) “*nuova attività economica*” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO rispetto a quelli con cui il richiedente è già iscritto alla Camera di Commercio;
- e) “*aree interne*”: i comuni classificati come polo, polo intercomunale, intermedio, periferico, o ultra-periferico, nell'ambito della mappatura delle aree interne per il ciclo di programmazione 2021-2027, come specificato nel DPCM del 30.09.2021.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

Le misure sono orientate a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni, come quello di Cellere, particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per il quale si riscontrano rilevanti carenze di attività ed attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali ed immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della L. n. 178 del 30.12.2020, art. 1 comma 198.

E' altresì volto a favorire lo sviluppo delle aree interne nell'ambito della strategia nazionale con previsione di misure di intervento di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, come previsto dalla L. n. 205 del 27.12.2017 , art. 1, comma 65-ter e 65- sexies, oltre che in considerazione del Regolamento (UE) n. 1470/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli art 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acqua.

Il Comune di Cellere, nel rispetto della normativa e delle finalità delle misure, ha stabilito di voler utilizzare i finanziamenti di cui alla lettera b) dell'Art. 2 del DPCM 30/09/2021 (*concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese*) riconosciuti per sviluppare la formazione di nuove attività al fine di favorire la multifunzionalità e la diversificazione delle attività per generare nuove occasioni di lavoro e il ricambio generazionale.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

Le misure si applicano su tutto il territorio comunale. In particolare il beneficio è previsto a favore delle nuove imprese ed attività economiche intraprese nel Comune di Cellere (VT) dopo la pubblicazione del presente bando.

ARTICOLO 4

Misure di intervento e benefici previsti.

Il presente bando prevede la concessione del seguente contributo:

Concessione di contributi per l'avvio, dopo la pubblicazione del bando, di attività commerciali, artigianali e agricole, attraverso unità operative ubicate nel territorio comunale, ovvero per nuove attività economiche intraprese nel suddetto territorio comunale, e che saranno regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese secondo i termini di cui al presente bando per un periodo minimo di 5 anni e secondo la normativa in materia . Per brevità tale misura sarà di seguito definita “*Delle attività economiche*”;

ARTICOLO 5

Valore complessivo del finanziamento- Modalità di distribuzione

1. In considerazione dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del DPCM 30.09.2021 è stato stanziato a favore del Comune di Cellere un contributo complessivo triennale e totale nella misura massima di euro 122.490,04 (centovenutiduemilaquattrocentonovanta/04) da distribuirsi negli anni 2021-2022-2023 in pari misura, ovvero € 40.830,013 (quarantamilaottocentotrenta/013) per ogni annualità.
2. Il Comune di Cellere intende concedere il sostegno, da erogarsi come forma di aiuto forfettario a fondo perduto, prevedendo per ogni annualità la somma complessiva di € 40.830,013 per cui verrà pubblicato specifico bando annuale, nel rispetto dell'art. 5 del DPCM 30.09.2021.
3. Per l'annualità 2023 è stabilito che l'intero importo di € 40.830,013 sarà concesso a favore del finanziamento “*delle attività economiche*”.
4. Il presente bando è pubblicato per l'annualità 2023.
5. Per l'anno 2023 viene quindi stanziata la somma di € 40.830,013 (quarantamilaottocentotrenta/013) a favore dei richiedenti idonei e risultati primo, secondo, terzo e quarto in graduatoria per il beneficio “*delle attività economiche*”. Tale ripartizione potrà subire variazioni al verificarsi dei casi di cui ai seguenti punti del presente articolo.
6. Per l'erogazione del beneficio sarà approvata una apposita graduatoria dei beneficiari, secondo le modalità ed il punteggio attribuito secondo i criteri specificati nei successivi articoli.
7. Saranno ammessi ad usufruire del contributo i primi 4 (quattro) classificati della graduatoria relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 4 del presente bando detto “*delle attività economiche*” e formata secondo i criteri specificati negli articoli seguenti.

8. Il contributo assegnato sarà ripartito equamente tra gli idonei (max 4 idonei per la graduatoria relativa al beneficio *“delle attività economiche”*).
9. Qualora un richiedente idoneo decada dal beneficio o non presenti idonea documentazione nei termini previsti, usufruiranno del beneficio, ripartito in parti uguali, gli altri risultati idonei nella graduatoria, iniziando a scorrere la graduatoria stessa dal quinto classificato.
10. Nel caso in cui la graduatoria non presenti possibilità di scorrimento, in ogni caso, il contributo pre-assegnato ad un candidato che decada dal beneficio o non presenti idonea documentazione entro i termini, sarà ripartito equamente a favore degli idonei non decaduti.
11. Potrà verificarsi inoltre l'ipotesi di domande ritenute idonee ed inserite in graduatoria ma che non percepiranno il contributo previsto perché non sufficiente alla loro copertura.

ARTICOLO 6

Soggetti beneficiari per la concessione del beneficio “delle attività economiche” di cui all’art. 4 del presente bando.

Sono soggetti beneficiari i richiedenti in età maggiorenne.

1. Il beneficio è limitato a coloro che intendono aprire un'attività agricola, commerciale o artigianale ovvero a chi ha regolarmente costituito una attività già iscritta al registro delle imprese purché intraprenda una "nuova attività economica" attivando un nuovo codice ATECO.
2. Tale nuova attività o attivazione di un nuovo codice ATECO **dovrà essere iniziata nel territorio comunale dopo la presentazione del bando.**
3. Tale contributo sarà erogato, nel limite del beneficio previsto, per la copertura delle spese necessarie per l'avvio delle attività sopra specificate, in particolare:
 - a. le spese di acquisto di bene immobile;
 - b. spese di locazione di bene immobile;
 - c. spese per restauro e ristrutturazione sede legale e operativa della nuova attività;
 - d. spese per l'acquisto di beni, apparecchiature, macchinari, programmi informatici e strumenti propri per l'apertura e lo svolgimento dell'attività.

N.B. In caso di attivazione di un nuovo codice ATECO saranno prese in considerazione, ai fini del contributo, solo le spese inerenti il nuovo codice ATECO attivato.

Non saranno valutate e considerate ai fini del riconoscimento del beneficio le spese per consulenze tecniche, commerciali, legali e già oggetto di altri benefici pubblici.

§ ***Per le attività agricole e connesse alle attività agricole:*** può beneficiare del contributo chi insedia

per la prima volta un'azienda agricola, o per attività connesse, nel territorio comunale. L'insediamento si intende perfezionato qualora il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e notifica della comunicazione ai beneficiari, si sia "insediato come capo unico dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato o essersi iscritto con nuovo codice ATECO, ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale (INPS, INAIL, Cassa di riferimento) ottenendo l'iscrizione definitiva. Per data di "nuova attività" si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), che deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica al potenziale beneficiario l'inserimento come "Ammesso e Finanziabile" nella graduatoria redatta dalla Commissione.

I suddetti richiedenti possono insediarsi come titolari di un'impresa individuale o in una società di persone, con i limiti sopra indicati.

§ ***Per i commercianti e gli artigiani:*** il beneficio è limitato a coloro che aprono per la prima volta un'attività commerciale o artigiana nel territorio comunale dopo la pubblicazione del presente bando ovvero attivino un nuovo codice ATECO dopo la pubblicazione del presente bando. L'insediamento si intende perfezionato qualora il richiedente, **entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria e notifica dell'esito ai beneficiari**, abbia aperto la partita IVA, si sia iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ovvero si sia iscritto con nuovo codice ATECO ed abbia, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale (INPS, INAIL e Cassa specifica) ottenendo l'iscrizione definitiva. Per data di "nuova attività" si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), che deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica al potenziale beneficiario l'inserimento come "Ammesso e Finanziabile" nella graduatoria redatta dalla Commissione.

§ Non possono usufruire del beneficio i liberi professionisti.

§ Non possono usufruire dei benefici coloro che sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del Dlgs 231 /2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Dlgs 81/2008.

§ Non possono usufruire dei benefici coloro che hanno riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i delitti, tentati o consumati, di cui all'art. 416, 416-bis, art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973, art. 260 Dlgs 152 del 2006, art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché art. 2635 c.c., frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, delitti di cui agli art. 648- bis, 648-ter, 648-ter 1 c.p., art. 1 del Dlgs 109 del 2007, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definiti con il Dlgs 24/2014 ed ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Dlgs 150 del 2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, non aver amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la PA, aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità per la concessione del beneficio

I "Soggetti beneficiari", devono, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

1. avere un'età maggiore dei 18 anni compiuti;
2. in caso di partecipazione in una società, deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. se si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio richiedente in modo tale per cui le decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il socio beneficiario dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il richiedente non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.
 - b. se il richiedente si insedia in una società di capitali, il premio viene corrisposto solo se il richiedente il beneficio acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un

consiglio di amministrazione) e rappresentanza della società.

- c. se il richiedente si insedia in una cooperativa dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Nella Società in accomandita per azioni, il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

3. In caso di attivazione di nuovo codice ATECO da parte di impresa già esistente, l'impresa stessa deve essere in possesso di un **Documento Unico di Regolarità Contributiva Regolare pena l'esclusione.**

4. **I “Soggetti beneficiari”, devono soddisfare, entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria e di ammissione della domanda, i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:**

- a. aver aperto una partita IVA;
- b. aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) o aver effettuato una variazione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con nuovo codice ATECO;
- c. aver inoltrato richiesta di iscrizione all'INPS, INAIL o Cassa di riferimento del settore per la costituzione di una posizione previdenziale ed assistenziale;
- d. avere la disponibilità dell'azienda ove avverrà l'insediamento o **svolgerà la propria attività per un periodo minimo di 5 anni** a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, da dimostrare con i rispettivi contratti di compravendita o locazione, registrati. Il venir meno di tale disponibilità comporterà l'applicazione delle decadenze, con le relative riduzioni/esclusioni, previste nel sistema dei controlli;
- e. rispettare l'obbligo, in qualità di “capo unico” dell'azienda **di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni** a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria e, in conseguenza, di essere in possesso, per il periodo di vincolo (5 anni), di un fascicolo aziendale ed una partita IVA attivi e dello status di agricoltore, commerciante e artigiano attivo e dei requisiti previsti per l'attribuzione della qualifica.

I “Soggetti beneficiari”, devono soddisfare, entro 70 giorni dall'ottenimento del beneficio, le seguenti condizioni:

1. depositare rendicontazione dettagliata, mediante allegazione di fatture e documenti fiscali, le spese effettuate per l'attività oggetto della domanda, nel rispetto del principio della tracciabilità dei flussi finanziari, non essendo ammessi pagamenti con contanti.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da chi ha ricevuto il beneficio la concessione del premio, è di applicazione il sistema delle sanzioni

(riduzioni/esclusioni) di cui al presente bando.

N.B. L'importo ritenuto valido ai fini della rendicontazione sarà l'importo IMPONIBILE presente in fattura.

ARTICOLO 8

Limitazioni e vincoli

Non hanno diritto al beneficio:

- a. le nuove attività agricole, commerciali ed artigianali derivate dal frazionamento di un'attività economica cedente in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini entro il primo grado.
- b. Non può presentare domanda chi possiede già l'attività economiche sul territorio comunale e si limita semplicemente a trasferire la sede dell'attività nel medesimo territorio comunale.
- c. Non può richiedere il beneficio chi effettua il subingresso o sia cessionario di ramo di azienda di una attività già presente e costituita sul territorio comunale.
- d. Non può richiedere il beneficio una impresa o società i cui soci abbiano individualmente altra attività sul territorio comunale con stesso codice ATECO della richiedente il beneficio

ARTICOLO 9

Termini e Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda deve avvenire entro le ore 23.59 del 05 marzo 2026. Se la data cade nella giornata di domenica si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma olografa del soggetto richiedente, **accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, oltre ad un documento di identità in corso di validità, e deve essere inoltrata esclusivamente mezzo pec, intestata al richiedente o alla persona giuridica richiedente all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cellere.vt.it o consegnata in duplice copia cartacea e protocollata, in busta chiusa su cui deve essere riportato solo il nome e cognome e la seguente dicitura :” **Domanda per l'accesso ai benefici di cui al DPCM 30 settembre 2021 Annualità 2023**”. A tal fine si rappresenta che gli Uffici Comunali non sono aperti il giorno di domenica e ricevono atti di protocollo entro e non oltre le ore 12,00 dal lunedì al sabato e non subiscono variazioni al fine dell'accoglimento delle suddette domande.

La domanda si intende presentata al momento del ricevimento dell'avviso di corretta consegna se inoltrata mezzo pec o al momento del rilascio del numero di protocollo da parte del Comune se consegnata presso gli uffici comunali.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni

riportati nel modello di domanda di sostegno.

ARTICOLO 10

Documentazione

A corredo della domanda “*delle attività economiche*” di cui all’art. 4 del presente bando, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1. Relazione Tecnica descrittiva, redatta da professionisti di comprovata esperienza in materia e dagli stessi sottoscritta e firmata, che dovrà riportare almeno i seguenti contenuti: la descrizione della situazione iniziale dell’azienda, con chiara indicazione degli elementi caratterizzanti le aziende di provenienza e dei relativi fascicoli aziendali, con specificazione delle produzioni ottenute in azienda e degli interventi proposti per lo sviluppo delle attività della stessa. Detta relazione dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione dell’eventuale miglioramento del tessuto economico locale e della sostenibilità globale dell’azienda; il programma degli investimenti/attività per lo sviluppo della nuova azienda, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro; strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza delle risorse; i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto.

La relazione dovrà necessariamente riportare il costo relativo all’investimento programmato, laddove previsto, suddiviso per categoria di spese, l’esatta ubicazione degli interventi programmati, comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) e degli impianti.

La relazione, infine, dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine di poter attribuire i punteggi di cui all’Art. 12 (Criteri di selezione)

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente bando.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e notifica del provvedimento da parte del Comune, il soggetto vincitore dovrà inoltrare mezzo pec del Comune o depositare presso gli uffici comunali preposti al protocollo:

3. Atto di acquisto, locazione o altro documento che dimostri la disponibilità dei beni immobili presso cui verrà svolta l’attività oggetto della domanda di beneficio;
4. Copia della domanda di inizio attività;

5. Documento di apertura di posizione fiscale;
6. Copia della richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio e inizio attività;
7. Iscrizione presso gli istituti previdenziali ed assistenziali preposti;
8. Visura catastale degli immobili in cui verrà svolta l'attività oggetto del beneficio;
9. Polizza fideiussoria stipulata con istituto assicurativo e bancario prescelto dal beneficiario, con possibilità di riscossione a decorrere dalla scadenza dei 70 giorni successivi a quella di erogazione del beneficio, ove non venga depositata dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la nuova attività economica. Tale polizza dovrà essere valida per 5 anni e dovrà prevedere il rimborso delle somme erogate dall'Ente nel caso di cessazione dell'attività prima dei 5 anni dall'inizio attività e a copertura di qualsiasi altro evento che comporti la revoca del contributo e, in ogni caso a garanzia di qualsiasi impegno assunto dal beneficiario e in seguito disatteso.
10. Fascicolo aziendale per le società agricole

Entro 70 giorni dall'ottenimento del beneficio, il soggetto beneficiario dovrà depositare idonea e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la nuova attività economica, quali fatture e documenti fiscali come specificate nell'apposito articolo.

ARTICOLO 11

Modalità di erogazione dei benefici “delle attività economiche” di cui all’art. 4 del presente bando.

Il sostegno concesso per l'insediamento o l'inizio di nuova attività per l'annualità 2023 è previsto nella misura di € 40.830,013 da ripartirsi secondo quanto stabilito dall'art. 5

L'aiuto sarà corrisposto in due tranches:

- Il 70% entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui al punto 3 e seguenti di cui all'Art. 10 del presente bando;
- Il restante 30 % entro 15 giorni alla presentazione dei documenti di rendicontazione delle spese sostenute.

ARTICOLO 12

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

Le domande di beneficio saranno inserite in graduatoria unica in ordine decrescente, sulla base delle

priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

| Criterio | Punteggio |
|--|------------------|
| Azienda ubicata nel centro storico | 10 |
| Azienda ubicata in area diversa dal centro storico | 5 |
| Azienda di nuova costituzione rispetto al tessuto economico del paese | 20 |
| Azienda nel settore commerciale e/o artigianale | 10 |
| Azienda agricola e connessa | 5 |
| Nuova azienda | 10 |
| Azienda già costituita che attiva un nuovo codice ATECO | 5 |
| Investimenti in beni mobili che introducono innovazioni superiori a 40.000 € | 10 |
| Acquisto di beni immobili per lo svolgimento dell'attività | 15 |
| Locazione del bene immobile per lo svolgimento dell'attività | 10 |
| Azienda che ha già ottenuto il beneficio in anni precedenti | - 10 |

Per i casi di ex-aequo (parità di punteggio) si terrà conto dell'età del beneficiario con preferenza ai soggetti più giovani.

ARTICOLO 13

Modalità di formazione della graduatoria

Le domande presentate in adesione al presente bando pubblico, istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare una graduatoria per il beneficio “*delle attività economiche*”, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie svolte da apposita Commissione di esperti in materia relative alle domande di sostegno in applicazione delle disposizioni recate nel precedente articolo 12 “Criteri di selezione” .

La graduatoria è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria ma non finanziate per carenza di fondi. Le domande “non ammissibili”, saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell’ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto, alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente eventualmente percepite maggiorate degli interessi legali e la equa redistribuzione tra le altre domande risultate idonee del contributo revocato

ARTICOLO 14

Svolgimento del procedimento amministrativo.

- Termine per la presentazione delle domande: 05 marzo 2026
- Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, provvederà a prendere atto delle domande ricevute e a pubblicare l’elenco delle domande preliminarmente ammesse ed escluse, motivando, qualora ricorra il caso, le ragioni dell’esclusione. Contestualmente provvederà a nominare la Commissione esaminatrice;
- Nel lasso di tempo che intercorre tra la nomina della Commissione e la prima riunione della Commissione stessa, l’Amministrazione richiederà presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) la visura Aiuti, la visura De Minimis e la visura Deggendorf. Tali visure saranno fornite alla Commissione al fine di verificare la compatibilità dell’aiuto in oggetto con eventuali altri aiuti ricevuti dal soggetto richiedente.
- Entro 15 giorni dalla data di riunione della Commissione, il Responsabile del Servizi, con propria determinazione, prenderà atto del verbale, approverà la graduatoria ed effettuerà le dovute comunicazioni agli interessati;
- Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al punto precedente, gli interessati, pena la decadenza dal beneficio, dovranno presentare i seguenti documenti:

- Atto di acquisto, locazione o altro documento che dimostri la disponibilità dei beni immobili presso cui verrà svolta l'attività oggetto della domanda di beneficio;
 - Copia della domanda di inizio attività;
 - Documento di apertura di posizione fiscale;
 - Copia della richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio e inizio attività;
 - Iscrizione presso gli istituti previdenziali ed assistenziali preposti;
 - Visura catastale degli immobili in cui verrà svolta l'attività oggetto del beneficio;
 - Polizza fideiussoria
 - Fascicolo aziendale per le società agricole
- Entro 70 giorni dalla data di inizio attività, pena la decadenza dal beneficio, i soggetti beneficiari dovranno presentare idonea documentazione di rendicontazione a dimostrazione delle spese sostenute (Fatture quietanzate, copie di bonifici di pagamento ecc). **N.B. L'importo che verrà preso in considerazione ai fini del presente punto, sarà l'importo IMPONIBILE presente in fattura.**

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità delle norme in materia e di quelle sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del Piano di Sviluppo Aziendale agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente bando. Viene altresì valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande:

- presentate o (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste;
- che non soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. la struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura è attivato un sistema di supervisione. La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito in Amministrazione Trasparente.

Sull'atto amministrativo definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

ARTICOLO 15

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del premio dovrà riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- riferimenti dei vari atti procedurali;
- il premio ammesso a contributo;
- modalità di erogazione dell'aiuto;
- impegni e obblighi, ivi inclusi gli eventuali obblighi relativi al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, con indicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per le eventuali inadempienze;
- le modalità ed i documenti da presentare per la dimostrazione dell'avvenuta realizzazione delle attività previste e per la dimostrazione del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, nonché per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissibilità delle domande di pagamento;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- la seguente clausola **“Pena la decadenza dal beneficio, il beneficiario si obbliga a mantenere attiva l'iscrizione alla C.C.I.A., la propria partita IVA, la propria registrazione presso gli enti previdenziali e assistenziali, oltre che mantenere il possesso e la proprietà degli immobili per almeno 5 anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione”**

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC, non oltre il quinto (5°) giorno dalla notifica.

ARTICOLO 16

Impegni ed obblighi

I beneficiari si obbligano a mantenere attiva l'iscrizione alla C.C.I.A., la propria partita IVA, la propria registrazione presso gli enti previdenziali e assistenziali, oltre che mantenere il possesso e la proprietà degli immobili per almeno 5 anni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Nelle ipotesi che il Comune accerti, all'esito dell'analisi della rendicontazione presentata nei termini di cui al presente bando, che il beneficiario sostenga costi e spese in misura inferiore al contributo corrisposto, gli verranno liquidate le somme in misura pari a quelle sostenute.

ARTICOLO 17

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del premio;
- b) ritardo nella realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione.

I casi di forza maggiore, debitamente provati, devono essere notificati, tramite PEC, dal beneficiario entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il delegato stesso è in grado di provvedervi.

Per la causa di forza maggiore relativa alla *“Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario”* il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

ARTICOLO 18

Recesso o Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni da parte del beneficiario.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario tramite PEC o presentata agli Uffici Comunali in formato cartaceo.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso al beneficiario sia stata comunicata la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti.

La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all'articolo precedente).

ARTICOLO 19

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

In alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 20

Sanzioni amministrative e penali

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 21

Clausole di salvaguardia

Il Comune di Cellere si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare il presente bando fino al

provvedimento di aggiudicazione e precisa che l'erogazione dei fondi ai beneficiari è condizionato dall'effettiva erogazione dei contributi del Fondo da parte dello Stato.

ARTICOLO 22

Disposizioni generali

Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: carmignaniconsulenza@gmail.com
- PEC: carmignaniconsulenza@pec.it

Il Comune di Cellere tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento

necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali, solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici sono memorizzati nei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

Il Comune si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti del Sindaco, in qualità di Responsabile al trattamento dei dati e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, alla Commissione Europea, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il Comune di Cellere adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto ed il Comune.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda.

Cellere, 27/01/2026

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to Antonio Crabolu

